

Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie

Rev	Data emissione	Area della modifica	Motivo della Modifica
00	04.11.2016	-	Prima emissione
01	24.05.2018	-	Inserimento dell'indice
02	30.10.2018	Tutti i capitoli	Revisione del lay-out documento, nuova codifica e nome del documento
03	25.02.2019	Cap. 4	Inserita attività di campionamento
04	31.08.2020	Intero documento	Nuova redazione completa
05	15.10.2021	Cap. 1, Cap. 6 Par. 6.5 Cap. 10 Par. 11.2 Par. 16.1	Aggiornamento riferimento nuova autorizzazione; integrazione e correzione della modulistica ad uso degli operatori presente nel sito; integrazione delle aree di competenza degli ODC; migliore definizione delle parti interessate del CSI; modifica della validità dell'incarico dei componenti dell'ODR; modifica della applicazione delle tariffe per i vinificatori.
06	14.10.2022	Intero documento	Aggiornamento normativo e modifiche in seguito all'entrata in vigore del DM del 03.03.2022 ed integrazioni correlate a modifiche della documentazione di sistema.
07	23.05.2023	Par. 6.5.2 e 6.5.5.3 Par. 6.5.6.1 Par. 11.1.1 Par. 11.2.6 Cap. 13	Modifica nome e acronimo del Ministero su intero documento; migliori specifiche sul controllo della stima della resa e sull'acquisizione di verbali con provvedimenti presso l'Operatore; integrazione dell'utilizzo di bottiglie di proprietà di Triveneta per il prelievo di vino ed inserimento dell'addebito del costo della seconda analisi in caso di reclamo; integrazioni sull'inammissibilità del Ricorso.
08	23.10.2023	Cap. 4 e 5 Par. 8.1 Cap. 10 Par. 11.2.4	Aggiornamento dei riferimenti e delle definizioni; integrazione della modalità di trattamento dei certificati di prodotto non corretti; integrazione di una parte interessata nel CSI; convocazione dell'udienza anche a cura dell'ODR, oltre che delle parti.
09	21.05.2024	Cap. 4 Par. 6.5.1 Par. 11.1.1 e 11.2	Aggiornamenti normativi; inserimento denominazione di controllo; integrazione della gestione dei reclami relativi a disaccordo dell'Operatore sui valori analitici riportati nei certificati di prodotto; integrazione con dichiarazione di estraneità dell'ODR all'azienda ricorrente e in riferimento al giudizio espresso dallo stesso; inserimento della sospensione dei termini di decorrenza della NC in caso di Ricorso e gestione della revoca di un provvedimento nel caso di giudizio a favore del ricorrente.
10	02.12.2024	Cap. 1 Par. 6.3, 6.4, 6.5, 6.5.5.3, 6.6, 11.2.4 Cap. 16 e 17	Modifica anagrafica relativa alla sede legale di TC e dell'acronimo relativo ad un ODC in subappalto; revisione della frequenza di aggiornamento dell'elenco degli operatori; modifica al nome del SI DIONISO; inserimento della validazione delle analisi a cura dei Segretari di commissione; migliori specifiche sulla fatturazione per categoria di operatori.
11	20.05.2025	Par. 6.5.4.2 e 6.5.6.1 Cap. 8 e 17	Maggiori specifiche sul controllo Vinificatori (30%) e su quello dei Detentori IGT; aggiornamento nome RG-09 Accredia; integrazione delle finalità del trattamento dell'Informativa della privacy e dell'indirizzo mail del Responsabile.

COPIA A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA	<input type="checkbox"/>	N° copia e data di assegnazione:
COPIA A DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA	<input type="checkbox"/>	data di assegnazione:

Redazione	Revisione	Approvazione
Micol Ripani	Denis Giorgiutti	Denis Giorgiutti
RGQ TC	DIR TC	DIR TC

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie		Pagina 2 di 28	

INDICE

1	PREMESSA	3
2	SCOPO	3
3	CAMPO D'APPLICAZIONE	3
4	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5	TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI	6
6	MODALITÀ OPERATIVE	7
6.1	Accesso al sistema dei controlli	7
6.2	Valutazione della richiesta	8
6.3	Iscrizione nell'elenco operatori assoggettati	8
6.4	Sistema informatico	8
6.5	Attività di controllo	9
6.5.1	<i>Tipologie dei controlli</i>	10
6.5.2	<i>Controllo dei Viticoltori</i>	11
6.5.2.1	<i>Controllo Ispettivo</i>	11
6.5.3	<i>Controllo degli Intermediari uve</i>	11
6.5.4	<i>Controllo dei Vinificatori, degli Intermediari dei vini sfusi destinati a DO e a IG o certificati a DO</i>	11
6.5.4.1	<i>Controllo documentale</i>	11
6.5.4.2	<i>Controllo Ispettivo</i>	12
6.5.5	<i>Controllo degli Imbottiglieri</i>	12
6.5.5.1	<i>Controllo documentale</i>	12
6.5.5.2	<i>Controllo documentale per Imbottiglieri esteri</i>	13
6.5.5.3	<i>Controlli ispettivi/analitici</i>	13
6.5.6	<i>Controllo dei campioni di vino</i>	14
6.5.6.1	<i>Detentori vini IGT Trevenezie</i>	14
6.5.7	<i>Esiti delle attività di controllo presso gli operatori</i>	14
6.6	Richiesta di certificazione per i vini a denominazione	14
6.7	Decisioni relative alla certificazione	15
6.8	Emissione di Non Conformità	15
6.8.1	<i>Revoca di provvedimenti di Non Conformità</i>	16
7	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	16
8	UTILIZZO DEI CERTIFICATI DI PRODOTTO	16
8.1	Rimissione dei certificati di prodotto	17
9	RESCISSIONE, RIDUZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	17
9.1	Riduzione della certificazione	17
9.2	Revoca della certificazione	18
10	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	18
11	RECLAMI E RICORSI	19
11.1	Reclami	19
11.1.1	<i>Casi particolari</i>	19
11.2	Ricorsi	19
11.2.1	<i>Ricorso avverso l'esito negativo dell'analisi chimico fisica del campione di vino atto a DO</i>	20
11.2.2	<i>Ricorso avverso l'esito negativo dell'analisi organolettica della Commissione di degustazione</i>	20
11.2.3	<i>Ricorso avverso le decisioni del Comitato di Certificazione</i>	20
11.2.4	<i>Domanda e procedura di Ricorso</i>	21
11.2.5	<i>Esito del Ricorso</i>	22
11.2.6	<i>Inammissibilità</i>	22
11.2.7	<i>Soccombenza</i>	22
11.2.8	<i>Reciproca soccombenza</i>	22
11.2.9	<i>Contenziosi</i>	22
12	DIRITTI ED OBBLIGHI DI TRIVENETA	22
13	OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	23
14	RISERVATEZZA	24
15	SALUTE E SICUREZZA	25
16	ASPETTI ECONOMICI	25
16.1	Fatturazione ai soggetti della filiera	25
17	INFORMATIVA SULLA PRIVACY	27

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 3 di 28	

1 PREMESSA

Triveneta Certificazioni S.r.l. è un Organismo privato che con Decreto Ministeriale è stato autorizzato dal MASAF a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 64 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, sul vino a denominazione di origine "Delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev" e sul vino a indicazione geografica tipica "Trevenezie", o in lingua slovena "Tri Benečije", così come pubblicato nel sito istituzionale dello stesso.

La sede legale e operativa e i riferimenti di Triveneta Certificazioni S.r.l. sono i seguenti:

Triveneta Certificazioni S.r.l.
Piazza del Popolo n. 52
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0499941068
E-mail: info@triveneta.wine
PEC: comunicazioni@pec.triveneta.wine
Sito web: www.triveneta.wine

2 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di fissare le regole generali di contratto attraverso le quali tutti gli operatori dei prodotti a DO e IG, controllati da Triveneta Certificazioni S.r.l. (di seguito anche TC), possano accedere al sistema di controllo e di certificazione.

Queste informazioni rispondono a disposizioni legislative necessarie al processo di controllo e certificazione affidato a TC dal MASAF, le stesse comunicate per obbligo di legge e sono a integrazione delle comunicazioni obbligatorie relativamente all'incarico ufficiale affidato dall'autorità competente.

3 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente REG-CERT trova applicazione per i vini appartenenti alle seguenti denominazioni:

DO Delle Venezie
IG Trevenezie.

Tale documento si applica a tutti gli operatori partecipanti alla filiera produttiva dei vini in particolare:

- Viticoltori
- Vinificatori
- Imbottiglieratori
- Intermediari di uve ed Intermediari vino
- Detentori di vino.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

A seguire sono riportati i principali documenti (normative, leggi e documentazione del Sistema Qualità di TC) sui quali l'Organismo di certificazione svolge la sua attività:

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 4 di 28	

- Regolamento utilizzo contrassegni di Stato per DO Delle Venezie (REG-CONT) in vigore;
- Regolamento (UE) n. 1308 del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante l'Organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) N. 491/2009 del Consiglio del 25 Maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento Delegato (UE) 2019/934 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/34 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
- Regolamento (UE) 2117/2021 Regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento UE 273/2018 del 11 Dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento CE 274/2018 del 11 Dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie		Pagina 5 di 28	

- Regolamento UE 2024/1143 dell'11 Aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- Legge n. 238 del 12 Dicembre 2016: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- D.M. n. 7552 del 02 Agosto 2018: Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 Dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- Decreto Ministeriale n. 102728 del 03.03.2022 Modifiche degli allegati al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2018, n. 7552 recante "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 Dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.";
- D.I. 12 Marzo 2019: Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle Commissioni di degustazione per i vini Dop e del relativo finanziamento dell'attività della Commissione di degustazione di appello;
- D.M. 13 Agosto 2012: Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
- Decreto del 27.02.2020 "Caratteristiche, diciture e modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi";
- Decreto Ministeriale 19.12.2023 "Modifica del decreto 27 Febbraio 2020, recante: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi»";
- Decreto n. 0093849 del 28.02.2022 "Disposizioni applicative della legge 12 Dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 Settembre 2020, n. 120";
- Decreto Legge n. 173 del 11.11.2022 "Disposizioni urgenti in maniera di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
- Disciplinari DO Delle Venezie e IG Trevenezie;
- Piani dei controlli DO Delle Venezie e IG Trevenezie;
- Provvedimenti di Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi".

I Piani dei controlli, i prospetti Tariffari (contenuti nei Piani dei controlli), i Disciplinari di prodotto, i regolamenti e la modulistica necessaria alle aziende sono disponibili nel sito istituzionale di TC (www.triveneta.wine) nelle revisioni correnti.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie		Pagina 6 di 28	

5 TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Organismo di certificazione: organismo di valutazione della conformità di terza parte che attua schemi di certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012).

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (RG-01). Attestazione di parte terza relativa a prodotti, processi, sistemi o persone (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020).

Schema di certificazione: sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)

Imparzialità: presenza di obiettività – per obiettività si intende l'assenza di conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività dell'Organismo (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012).

Reclamo: espressione d'insoddisfazione, diversa dal Ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di valutazione della conformità o ad un Organismo di accreditamento, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020).

Ricorso, appello: richiesta indirizzata dal fornitore dell'oggetto di valutazione della conformità all'Organismo di valutazione della conformità, o all'Organismo di accreditamento, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020).

Operatore/(Cliente): organizzazione o persona che è responsabile verso un Organismo di certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione, compresi i requisiti di prodotto siano soddisfatti (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012).

In merito alle attività svolte da TC, in base al D.M. 7552/2018 e al D.M. 03.03.2022, per operatore si intende:

- a) *Viticoltori:* gli operatori che producono uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 Dicembre 2017.
- b) *Intermediari di uve destinate alla vinificazione:* gli operatori che commercializzano uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione senza effettuare alcuna trasformazione, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta. L'organismo di controllo acquisisce l'elenco degli operatori che, ai sensi del Decreto ministeriale 30 Giugno 1995, hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.
- c) *Vinificatori:* gli operatori che trasformano uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 Dicembre 2017.
- d) *Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi:* gli operatori che provvedono all'acquisto e alla vendita di mosti e vino senza effettuare alcuna trasformazione o imbottigliamento del prodotto e hanno notificato la loro attività all'organismo di controllo.
- e) *Imbottiglieri:* gli operatori che provvedono all'imbottigliamento e all'etichettatura dei vini e presentano una comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 7 di 28	

In base al D.M. 12.03.2019 si distingue un'ulteriore categoria:

Detentori: gli operatori della filiera vitivinicola che detengono le partite di vino oggetto degli esami analitici e/o organolettici.

Schedario viticolo: lo strumento previsto dall'art. 145 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 Dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo (D.M. n. 7552 del 02 Agosto 2018).

Le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati in maniera ricorrente nel presente documento sono i seguenti:

CDC	Comitato di Certificazione
CSI	Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità
DO	Denominazione di Origine
ICQRF	Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF
IG	Indicazione Geografica
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
ODC	Organismo di Controllo
ODR	Organo Decidente i Ricorsi

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Accesso al sistema dei controlli

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del DM n. 7552 del 02 Agosto 2018 e ss.mm.ii. per tutti gli operatori intenzionati a rivendicare una produzione vitivinicola a DO o a IG, le rispettive rivendicazioni delle uve e/o le richieste di certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento costituiscono a tutti gli effetti notifica di iscrizione (richiesta di accesso) agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per la DO Delle Venezie e la IG Trevenezie.

L'operatore pertanto si considera iscritto agli elenchi della filiera nel momento in cui perviene a TC la documentazione prevista dal Piano dei Controlli ovvero:

- rivendicazione uve
- richiesta certificazione
- comunicazione imbottigliamento
- richiesta contrassegni di Stato
- comunicazioni inerenti le movimentazioni di cantina.

Per tutti gli operatori della filiera che alla data del presente Regolamento non fossero ancora assoggettati al sistema dei controlli per DO Delle Venezie e IG Trevenezie e che per la prima volta intendano rivendicare e/o utilizzare una denominazione controllata da TC, devono, al fine dell'iscrizione nell'"Elenco degli operatori assoggettati" inoltrare a mezzo PEC specifica istanza come da modulo pubblicato nel sito "Richiesta assoggettamento al Piano dei Controlli" (MO045) con il quale:

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 8 di 28	

- richiedono l'assoggettamento al Piano dei Controlli relativo alla DOP e/o IGP specifica;
- accettano le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione delle relative modifiche;
- si impegnano ad operare conformemente alle disposizioni previste dal/i Disciplinare/i di produzione di riferimento e dal presente Regolamento;
- dichiarano di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dai Piani dei Controlli e dai relativi documenti emessi dall'ODC in ordine all'applicazione degli stessi.

Tale documentazione, debitamente compilata con le informazioni previste comporta, tra l'altro, l'obbligo per gli operatori di cui al successivo capitolo 13.

La documentazione pervenuta è soggetta ai criteri previsti per la tutela della riservatezza come previsto dalla "STANDARD INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI" pubblicata nel sito istituzionale e di cui ai successivi capitoli 14 e 17.

Tutte le aziende che producono prodotti che possono richiedere la denominazione DO Delle Venezie e IG Trevenezie possono accedere al processo di certificazione indipendentemente da:

- dimensioni
- ubicazione
- appartenenza a categorie di filiera
- appartenenza a compagini societarie
- produzione di altri prodotti certificati da altri ODC.

6.2 Valutazione della richiesta

L'avvio del processo di certificazione avviene dopo che TC ha effettuato il riesame della documentazione presentata dall'azienda per l'accesso al sistema dei controlli.

Se necessario TC potrà chiedere all'azienda le necessarie integrazioni della documentazione.

Soddisfatti questi requisiti, l'azienda è inserita nei Sistemi informatici che governano il sistema dei controlli.

Nel caso in cui la richiesta non rientri nel campo di applicazione delle denominazioni controllate, TC respinge l'istanza comunicando al richiedente il motivo del diniego.

6.3 Iscrizione nell'elenco operatori assoggettati

TC, in base alla documentazione pervenuta di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, inserisce i nominativi delle aziende nell'"Elenco degli operatori assoggettati" così come pubblicato nel sito istituzionale, provvedendo all'aggiornamento dell'elenco con cadenza almeno semestrale.

Salvo comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti immessi nel sistema di controllo si ritengono iscritti agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

6.4 Sistema informatico

TC si avvale di due piattaforme informatiche (GEREM e TESSA) per gestire quanto segue:

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 9 di 28	

- controlli presso Viticoltori, Vinificatori, Intermediari e Imbottiglieri con assegnazione degli ispettori (GEREM)
- documentazione relativa agli operatori (anagrafiche, giacenze vino, movimentazioni, richiesta di certificazione, richiesta e giacenze contrassegni ecc) (GEREM/TESSA)
- esiti delle verifiche ispettive con emissione di Non Conformità (GEREM)
- esiti del Comitato di Certificazione (GEREM/TESSA)
- archiviazione della documentazione inerente il processo ispettivo ovvero verbali, documentazione di supporto, ecc (GEREM)
- archiviazione della documentazione inerente il processo certificativo ovvero rapporto di prelievo, esiti analisi, esiti Commissioni di degustazione e certificati di prodotto (GEREM/TESSA).

Qualora l'operatore ne faccia richiesta scritta, inviandola ad info@triveneta.wine o via PEC a comunicazioni@pec.triveneta.wine, lo stesso ha la possibilità di operare direttamente dall'applicativo GEREM per la richiesta contrassegni/certificazione, movimentazione vino, registrazione imbottigliamento.

La sicurezza delle registrazioni è assicurata dal log informatico di tutti gli accessi e di tutte le operazioni, comprensivo anche dell'indirizzo IP dal quale le operazioni sono state effettuate.

6.5 Attività di controllo

TC si avvale di personale ispettivo competente e qualificato per l'esecuzione dei controlli.

Gli ispettori sono tecnici esterni ingaggiati attraverso le convenzioni in subappalto, approvate dal MASAF, che TC ha stipulato con quattro Organismi di certificazione operanti nelle seguenti aree di competenza:

Organismo affidatario	Area di competenza
CCIATA di Trento	L'intero territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Ceviq	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ad esclusione dell'areale che riguarda la DOC Collio).
Siquria	Nella regione Veneto: la provincia di Verona esclusa la zona della DOC Lugana (comune di Peschiera del Garda) e dei comuni di Dolcè e Brentino Belluno compresi nella zona DOC Valdadige Terra dei Forti; l'intera provincia di Vicenza, la provincia di Padova limitatamente ai comuni di Merlara, Castelbaldo, Casale di Scodosia, Masi e Urbana compresi nel territorio della DOC Merlara.
Valoritalia	Nella regione Friuli Venezia Giulia, il territorio della DOC Collio come descritto nell'articolo 3 del Disciplinare di produzione. Nella regione Veneto, le intere province di Belluno, Venezia, Rovigo, Treviso; la provincia di Padova, con l'esclusione dei comuni di Merlara, Castelbaldo, Casale di Scodosia, Masi e Urbana compresi nel territorio della DOC Merlara; la provincia di Verona limitatamente ai comuni di Dolcè e Brentino Belluno compresi nella zona DOC Valdadige Terra dei Forti e il comune di Peschiera del Garda ricadente nel territorio della DOC Lugana. Eventuali altri Operatori ubicati al di fuori della zona di produzione, in Italia e all'estero.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie		Pagina 10 di 28.	

Al fine di ridurre il rischio di conflitti di interesse ed assicurare la rotazione del personale ispettivo, gli ispettori sono incaricati tenendo conto di eventuali incompatibilità e assicurando che lo stesso operatore non sia controllato per più di tre volte consecutive dallo stesso tecnico tenendo conto anche degli accessi per i controlli di altri schemi e altre Denominazioni nella medesima azienda.

A tale riguardo gli ispettori sottoscrivono le norme di deontologia e riservatezza direttamente con l'ODC affidatario in riferimento alle aziende di TC assegnate.

Gli Organismi affidatari sono accreditati con lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e iscritti nell'elenco delle Strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui all'art. 64 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, autorizzati dal MASAF.

TC subappalta le prove previste dai Piani dei Controlli a Laboratori esterni.

I Laboratori sono accreditati con lo standard UNI CEI EN ISO/ IEC 17025 ed iscritti nell'elenco dei Laboratori autorizzati dal MASAF al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

Gli esami organolettici delle partite di vino sono eseguiti da Commissioni di degustazione, composte da Tecnici ed Esperti, i cui Segretari e Presidenti sono appositamente nominati da TC per un triennio, così come previsto dall'art. 7 comma 3 del DM del 12.03.2019.

L'elenco degli Organismi di certificazione, dei Laboratori in subappalto e l'elenco delle Commissioni di degustazione, sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Organismo.

6.5.1 Tipologie dei controlli

I controlli condotti presso gli operatori si dividono in:

Controllo documentale:

Viene effettuato sulla totalità (100%) dei Vinificatori, sui centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione (alla data non presenti), delle aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla DO e IG o certificati a DO ed Imbottigliatori, attraverso il quale l'ODC verifica tutti i dati ai fini del controllo della corrispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve/vino destinate alla DO e IG.

Controllo ispettivo e controllo ispettivo con prelievo campione:

Il controllo è eseguito presso i singoli operatori, a campione (le percentuali sono stabilite dal Piano dei Controlli), e riguardano i controlli presso i Viticoltori, Vinificatori e Intermediari di vini sfusi (centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione alla data non presenti), il controllo presso gli Imbottigliatori dei vini DO e IG.

La segreteria di TC informa preventivamente gli operatori soggetti a controllo dell'estrazione dell'azienda ai fini dei controlli ispettivi/analitici previsti dai Piani dei Controlli, inviando la comunicazione o via PEC o a mezzo raccomandata A.R. Tali comunicazioni non sono trasmesse alle aziende sorteggiate per i controlli non annunciati così come previsto dal DM del 03.03.2022.

Contestualmente informa l'operatore che il controllo sarà eseguito da un ispettore di uno degli Organismi in subappalto.

L'ispettore incaricato contatterà direttamente l'azienda mettendola a conoscenza dei suoi dati anagrafici e fisserà la data e l'ora del controllo.

Qualora l'operatore lo ritenesse opportuno, potrà fare richiesta in forma scritta di riacquiescenza motivata relativa all'ispettore incaricato, inviando la medesima o via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ispettore incaricato dall'ODC è riconoscibile attraverso il cartellino identificativo in suo possesso che riporta il logo dell'ODC affidatario, nome e cognome, codice identificativo e codice fiscale e foto recente dell'ispettore.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 11 di 28	

Durante i controlli l'operatore deve garantire la massima collaborazione all'ispettore incaricato dall'ODC.

Nei casi in cui l'operatore non si rendesse reperibile per il controllo o, parimenti, rifiutasse il controllo, l'ispettore ne darà comunicazione all'ODC che provvederà ad inviare, tramite raccomandata A.R., o PEC, un nuovo sollecito.

Se in seguito a tale sollecito, l'operatore non si rendesse nuovamente disponibile, ne viene data comunicazione via PEC all'Autorità competente.

Nel caso in cui l'operatore, a conclusione della verifica, rifiutasse di firmare il verbale, l'ispettore invierà il documento a TC che provvederà ad inviarlo tramite raccomandata A.R. o PEC all'azienda al fine di attestare l'avvenuto controllo.

6.5.2 Controllo dei Viticoltori

6.5.2.1 Controllo Ispettivo

Il controllo ispettivo, in ottemperanza al Piano dei controlli e al Disciplinare applicabile per la specifica DO, consiste nella verifica:

- della persistenza delle condizioni per l'idoneità alla rivendicazione con la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico, previste dal relativo Disciplinare di produzione (sesto d'impianto, forma di allevamento, varietà, ecc.) e la corrispondenza con lo schedario vitivinicolo,
- dell'osservanza della resa massima per ettaro secondo quanto indicato dal Disciplinare di produzione.

Tali verifiche si distinguono in:

- "verifiche di stima" (eseguite tra l'invasatura e la raccolta dell'uva): verifiche effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta, finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto,
- "verifiche di conferma della stima": verifiche condotte a seguito di rilevamento di valori critici di stima, finalizzate a ottenere una conferma del valore iniziale di stima. Tali verifiche devono essere condotte esclusivamente in prossimità della raccolta delle uve.

Il controllo viene eseguito alla presenza della parte o di un suo delegato, la cui delega viene allegata alla documentazione ispettiva.

6.5.3 Controllo degli Intermediari uve

Attualmente TC non ha predisposto alcuna documentazione per il controllo documentale ed ispettivo verso tale segmento di filiera, in quanto al momento non esistenti nell'areale di appartenenza delle DO e IG controllate.

Sia il presente Regolamento che eventuale modulistica verranno aggiornati al momento di notifica all'Organismo.

6.5.4 Controllo dei Vinificatori, degli Intermediari dei vini sfusi destinati a DO e a IG o certificati a DO

6.5.4.1 Controllo documentale

TC verifica, tramite gli ODC convenzionati, l'aggiornamento del carico contabile del vino sfuso in giacenza (atto a divenire DO, certificato a DO, ad IG) di ogni operatore e quindi dell'intera DOP/IGP.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 12 di 28	

All'ammissione nel sistema dei controlli, l'operatore dovrà comunicare l'esatto quantitativo delle giacenze di prodotto. Successivamente, durante la normale attività, il Vinificatore è tenuto a comunicare all'ODC di riferimento qualsiasi variazione del proprio carico di prodotto; nella fattispecie:

- copia di documento di trasporto per qualsiasi partita di vino sfuso acquistato o venduto;
- comunicazioni delle operazioni/movimentazioni di cantina (riclassificazioni, comunicazioni di declassamento, coacervo di partite ecc.).

Per questa tipologia di operatori il Piano dei Controlli non prevede la produzione di nuovi documenti, salvo la trasmissione (anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli, assemblaggi, riclassificazioni e quant'altro previsto per il vino a DO o ad IG. I movimenti vengono registrati su GEREM dall'utente.

Il carico del vino ottenuto dalla vendemmia viene inserito in GEREM, dall'azienda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al momento della movimentazione delle partite e, comunque, entro il 15 Dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui l'azienda non avesse accesso al portale GEREM trasmette all'ODC una comunicazione via mail con apposito modulo pubblicato sul sito (MO046 "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" per DO o IG).

L'ODC verificherà successivamente la congruenza di quanto dichiarato con la dichiarazione di produzione viticola e vinicola della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento.

6.5.4.2 Controllo ispettivo

Il controllo ispettivo è eseguito a campione secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli e prevede il controllo della:

- corrispondenza della consistenza delle giacenze fisiche e contabili del vino;
- conformità delle operazioni di cantina in base a quanto stabilito dal Disciplinare di produzione;
- la correttezza delle registrazioni previste dalla normativa applicabile;
- corrispondenza dei parametri previsti dal Disciplinare di produzione per DO e IG.

Per una quota (30%) del campione sorteggiato (verificati nel periodo tra la raccolta delle uve e di prima fermentazione), così come definito nel DM del 03.03.2022, la verifica mirata all'annata in corso, comprenderà l'accertamento della qualità delle uve, la tracciabilità dei carichi e delle pesate, le operazioni enologiche del prodotto maggiormente detenuto in cantina, la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto detenuto, l'identificazione del prodotto detenuto in cantina, i cartelli identificativi dei prodotti, la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal Disciplinare.

Se l'operatore è anche Imbottigliatore la verifica della corrispondenza tra saldi contabili e fisici comprende sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato.

6.5.5 Controlli degli Imbottigliatori

6.5.5.1 Controllo documentale

TC verifica la corrispondenza quantitativa dei carichi di vini atti alla DO o a DO e a IG.

Al riguardo l'Imbottigliatore è tenuto ad inviare all'ODC tutta la documentazione attestante variazioni di carico (documenti di trasporto vendite/acquisti, riclassificazioni, coacervi, ecc.), anche a mezzo procedura informatica previo accesso al sistema informatico GEREM o via mail attraverso la documentazione pubblicata nel sito istituzionale.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 13 di 28	

Ai sensi del DM n. 7552/2018 e ss.mm.ii., al fine di rendicontare i quantitativi di vino a DO e IG imbottigliato, i soggetti Imbottiglieri, non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento, comunicano tramite il modello MO028 "Comunicazione di imbottigliamento/confezionamento", o mediante la specifica funzione di GEREM, tutte le informazioni relative a tale attività.

6.5.5.2 Controllo documentale per Imbottiglieri esteri

Come da DM n. 7552/2018 e ss.mm.ii., sono assoggettati al sistema di controllo anche gli Imbottiglieri esteri, laddove previsto dai Piani dei controlli delle DO e delle IG di competenza dell'ODC.

Tali Imbottiglieri sono soggetti ai medesimi obblighi degli Imbottiglieri con sede in Italia.

TC monitora gli Imbottiglieri esteri attraverso il controllo della movimentazione del vino ricavata dai sistemi gestionali in rapporto ai contrassegni venduti e alle comunicazioni di imbottigliamento pervenute.

Situazioni anomale vengono altresì segnalate periodicamente all'ICQRF.

6.5.5.3 Controlli ispettivi/analitici

Il controllo ispettivo è eseguito, secondo il Piano dei Controlli, sui lotti estratti verificando:

- la corrispondenza tra i registri di cantina ed il gestionale GEREM/TESSA (tipologia del vino con eventuali menzioni previste dal Disciplinare, data di imbottigliamento, quantità imbottigliata, capacità delle bottiglie, numero di lotto, certificato DOC, perdite eventuali);
- la sussistenza del carico di vino sfuso che ha generato il carico di vino imbottigliato, confrontando le registrazioni contabili con quelle comunicate attraverso il programma GEREM/TESSA e con il relativo Disciplinare di produzione e la normativa nazionale e comunitaria;
- la corrispondenza della giacenza contabile con la giacenza fisica di magazzino e controllando il corretto utilizzo dei sistemi di etichettatura e confezionamento, compresi i contenitori, sulla base di quanto dettato dal Disciplinare di produzione.

Se l'operatore è anche Vinificatore la verifica della corrispondenza tra saldi contabili e fisici comprende sia il prodotto sfuso (atto e certificato) che quello imbottigliato.

Il controllo analitico è eseguito secondo il Piano dei Controlli e prevede il prelievo di campioni di prodotto già imbottigliato (solo per le DOC) per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con:

- la certificazione di cui all'art. 6 del D.M. 12/03/2019, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione del giudizio della Commissione di degustazione di cui all'art. 7 del D.M. 12/03/2019, eventualmente richieste dall'interessato;
- l'autocertificazione di coacervo presentata dall'azienda.

Il prelievo viene effettuato da un Ispettore incaricato dall'ODC in presenza di un rappresentante del soggetto controllato.

Le attività descritte ai precedenti punti 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 sono riportate nel dettaglio nella:
Procedura Gestionale "Gestione Sorteggi" (PG08)
Procedura Operativa "Manuale Ispettivo" (PO04)
Procedura Operativa "Prelievi ed analisi" (PO09)
Procedura Gestionale "Gestione fatturazione e pagamenti" (PG05).

In caso di controllo in presenza, l'ispettore dovrà acquisire presso l'Operatore eventuali verbali di verifica con provvedimenti mossi da Organi di controllo nei 12 mesi precedenti la verifica relativi al settore vitivinicolo.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 14 di 28	

6.5.6 Controllo dei campioni di vino

In ottemperanza del DM del 12.03.2019 e del DM n. 7552/2018 e ss.mm.ii., le prove analitiche dei campioni prelevati sia nell'ambito ispettivo che relativamente alla certificazione sono eseguite da Laboratori di prova scelti da TC ed inseriti nell'"Elenco Laboratori in subappalto" così come pubblicato nel sito istituzionale.

6.5.6.1 Detentori vini IGT Trevenezie

TC esegue la verifica della giacenza della partita oggetto del prelievo (IGT Trevenezie).

La stessa procede al prelievo del campione composto da n. 4 aliquote, selezionando il lotto/partita più recente: n. 1 aliquota viene lasciata alla parte, n. 1 viene inviata al Laboratorio per le analisi previste e n. 2 conservate a cura dell'ODC di competenza fino alla chiusura dell'iter e per almeno 6 mesi.

I materiali (bottiglie, tappi, sigilli e sacchetti opachi) e i contenitori utilizzati per il prelievo dei vini sono di proprietà dell'ODC e sono conservati presso i magazzini degli ODC in subappalto.

In caso di prodotto imbottigliato si preleva nel contenitore dell'azienda.

6.5.7 Esiti delle attività di controllo presso gli operatori

A seguito dell'esecuzione delle attività di controllo presso le aziende coinvolte (Viticoltori, Vinificatori, Intermediari e Imbottiglieri) viene redatto un verbale di controllo/campionamento da parte dell'ispettore incaricato.

Il verbale unitamente all'eventuale documentazione allegata, è sottoscritto dall'operatore o da un suo delegato che ne riceve una copia. Il verbale è trasmesso a TC, per la valutazione a cura del Responsabile di Schema e la decisione sugli esiti da parte del Comitato di Certificazione.

Il verbale viene redatto in forma elettronica e trasmesso all'operatore via mail previa sottoscrizione delle parti su tablet.

6.6 Richiesta di certificazione per vini a denominazione

Per ottenere la certificazione di una partita o lotto di vino atto a divenire DO Delle Venezie, sia sfuso che imbottigliato, il Vinificatore o Imbottigliatore che detiene la partita o lotto richiede la certificazione compilando la richiesta informatica su GEREM qualora fosse abilitato, in alternativa, inviando richiesta attraverso apposito modulo MO007 "Richiesta di prelievo campioni per esame chimico-fisico ed organolettico Dop Delle Venezie" (MO007) presente nel sito istituzionale di TC.

TC prende in carico la richiesta di certificazione e, verificata la congruità, assegna il prelievo ad un ispettore che provvede all'esecuzione dello stesso presso l'operatore utilizzando bottiglie di proprietà dell'ODC. Una aliquota viene inoltrata al Laboratorio per l'esecuzione dell'analisi chimico fisica e una alla Commissione di Degustazione per l'analisi sensoriale solo dopo accertamento della conformità delle analisi a cura dei Segretari di commissione.

L'esito positivo dell'iter sopra descritto comporta, per effetto della decisione del Comitato di Certificazione, l'emissione del "Certificato di prodotto" alla firma del Direttore di TC, che può essere inviato all'azienda richiedente (TESSA) o archiviato in GEREM e messo a disposizione della stessa.

L'emissione del certificato attesta che il prodotto, in seguito ad analisi chimico-fisiche ed organolettiche, è conforme ai requisiti stabiliti nello specifico Disciplinare di produzione e quindi può essere immesso in commercio come vino a DO.

A livello contabile la partita/lotto passa da vino atto a DO a vino certificato.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 15 di 28	

6.7 Decisioni relative alla certificazione

In ottemperanza alla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065, TC ha costituito il Comitato di Certificazione (di seguito CDC) nominato dal Direttore di TC.

Il CDC nell'espletamento delle sue attività si attiene alle Procedure di sistema di TC ovvero "Gestione Comitati e Commissioni" (PG02) e "Gestione attività di riesame e attività del Comitato di Certificazione" (PO11). I componenti del CDC sottoscrivono gli impegni previsti da TC relativamente alla riservatezza e al conflitto di interesse.

Per i controlli ispettivi le principali funzioni del Comitato sono le seguenti:

- deliberare in merito alle Conformità e Non Conformità emerse durante l'attività di controllo (ispettivo/documentale);
- deliberare in merito a Non Conformità non previste dal Piano dei Controlli, stabilendo gravità, trattamento ed azione correttiva.

Per la certificazione di vini DO i principali compiti del Comitato sono:

- emettere i certificati di conformità/attestazioni di idoneità, di non idoneità chimica, di rivedibilità organolettica e di non idoneità organolettica;
- decidere le azioni da intraprendere in riferimento ad eventuali Non Conformità, sia di carattere generale che particolare, che possono emergere dall'espletamento dei controlli.

6.8 Emissione di Non Conformità

I provvedimenti di Non Conformità emessi dal CDC si classificano in due Livelli:

- *Non Conformità GRAVI*: tutte le difformità che non appaiono sanabili e che condizionano in modo irreparabile la materia prima e/o il prodotto destinato a DO o IG e la sua tracciabilità. In tale situazione TC, a seguito di deliberazione del Comitato di Certificazione nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa, si impegna a comunicare tale rilievo sia all'operatore che all'Organismo di Vigilanza preposto. In questo caso è prevista la possibilità di presentare Ricorso avverso a tale decisione.
- *Non Conformità LIEVI*: tutte le difformità che possono essere risolte attraverso delle azioni di adeguamento, integrazione della documentazione o riconducibili a semplici errori formali.

La materia prima e/o il prodotto e la tracciabilità non ne risultano irreparabilmente condizionati. Tali Non Conformità vengono deliberate dal Comitato di Certificazione e comunicate all'azienda nei tempi previsti dalla normativa applicabile. TC propone la modalità di risoluzione della Non Conformità e si accerta che l'azione di risoluzione venga messa in atto dall'azienda nei tempi previsti dalla normativa (anche con un nuovo sopralluogo ispettivo ove necessario). Anche in questo caso è prevista la possibilità di presentare Ricorso avverso a tali decisioni. In mancanza di risoluzione la Non Conformità LIEVE questa viene elevata a GRAVE e comunicata agli Organismi di Vigilanza.

Le possibili Non Conformità per quanto riguarda la certificazione dei vini a DO, ovvero situazioni di non rispondenza ai requisiti del Disciplinare di produzione o della normativa cogente si distinguono in:

- *Non idoneità chimico fisica*: irregolarità derivata dal mancato rispetto di parametri chimico fisici del prodotto che interrompe l'iter di certificazione e che può proseguire solo dopo l'effettuazione di una seconda analisi, se richiesta dall'interessato, e con esito positivo finale.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 16 di 28	

- *Rivedibilità organolettica*: irregolarità che ingenera presupposti di non conformità per il prodotto derivata dal mancato rispetto di requisiti sensoriali che interrompe l'iter di certificazione. A seguito dell'attuazione di trattamenti tali da eliminare le cause di rivedibilità organolettica il prodotto può ripetere l'iter di certificazione in toto a partire dalla riefettuazione delle analisi.
- *Non idoneità organolettica*: irregolarità che ingenera non conformità per il prodotto derivata dal mancato rispetto di requisiti sensoriali del prodotto; questo genera la non certificabilità del prodotto. La NC sensoriale è generata anche in caso di seconda Rivedibilità del prodotto.

6.8.1 Revoca di provvedimenti di Non Conformità

Le Non Conformità LIEVI e GRAVI possono essere revocate in seguito al rilievo di errori di compilazione/valutazione da parte di TC o da segnalazione a cura del soggetto che ha ricevuto il provvedimento.

TC ne darà tempestiva comunicazione all'azienda destinataria del provvedimento notificato e agli Organi competenti (in caso di NCG).

L'annullamento sarà convalidato preventivamente dal CDC, a cura degli stessi componenti che hanno emesso il provvedimento in prima istanza.

7 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche che influenzano la certificazione possono riguardare:

- i Disciplinari di produzione dei vini a DO e a IG controllati da TC
- i Piani dei Controlli dei suddetti vini a DO e a IG
- la normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione dei prodotti vitivinicoli
- i Regolamenti, le procedure e le istruzioni operative di TC
- i Tariffari
- le richieste dell'operatore
- le Norme di accreditamento.

Nel caso siano apportate modifiche alla documentazione di riferimento TC ne dà comunicazione scritta e/o tramite pubblicazione sul sito internet e, se del caso, l'operatore ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine fissato da TC, o di rinunciare alla certificazione.

8 UTILIZZO DEI CERTIFICATI DI PRODOTTO

TC presidia oltre che i processi produttivi, anche che i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti dai Disciplinari di produzione, dai Piani dei Controlli e dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile, tenendo sotto controllo che gli operatori richiedenti la certificazione utilizzino i certificati di prodotto emessi da TC in modalità appropriata e conforme.

Il certificato rilasciato di fatto autorizza l'immissione al consumo del prodotto e può essere riprodotto per scopi commerciali purché la riproduzione sia integrale e i contenuti siano leggibili e non alterati. I certificati identificano la partita o lotto di vino a DO e il relativo detentore conformemente al D.M. 12 Marzo 2019.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 17 di 28	

Nel caso in cui il certificato di prodotto sia utilizzato dall'operatore in modo non appropriato o ingannevole in documenti, pubblicazioni o in qualsiasi altro supporto documentale, TC comunicherà l'irregolarità riscontrata all'ICQRF che procederà ad intraprendere i provvedimenti sanzionatori previsti e può decidere, inoltre, di pubblicare sul sito istituzionale gli abusi e gli usi non corretti riscontrati nell'utilizzo del certificato.

In relazione all'utilizzo del marchio ACCREDIA, rilasciato dall'Ente di Accreditamento a seguito dell'ottenimento dell'accREDITamento, TC opera in conformità alle disposizioni riportate all'interno del "Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA" (RG-09) che regola anche l'utilizzo del marchio ACCREDIA da parte degli utenti dei servizi di certificazione accreditati (vedi sito <https://www.accredia.it>).

8.1 Riemissione dei certificati di prodotto

Nel caso si ravvisassero errori/imprecisioni nel contenuto del certificato emesso in seguito a controlli interni o in seguito a Reclamo dell'operatore, TC provvede alla redazione di un nuovo certificato, revisionato nelle parti interessate, emettendolo con lo stesso numero del precedente seguito dalla menzione "bis" (con data aggiornata) previa validazione del Comitato di Certificazione.

Solo nello specifico caso il certificato conterrà la menzione "il presente certificato annulla e sostituisce il precedente".

Nel caso in cui si manifestassero delle anomalie da malfunzionamento del sistema informatico o da errore umano nel trasferimento dei dati o da altre causali ritenute non gravi e che non inficiano i dati della certificazione, si procede alternativamente con una comunicazione PEC o A/R indicando i corretti riferimenti.

9 RESCISSIONE, RIDUZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Riduzione della certificazione

La riduzione della certificazione del prodotto si verifica nei seguenti casi:

- a) Il prodotto già certificato a DO e a IG viene declassato (ex art. 38 della Legge n. 238 del 12/12/2016 - cd. Testo unico della vite e del vino) in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici o per libera scelta del detentore della specifica partita di vino. In tale caso il detentore, dopo aver annotato l'operazione sul registro di cantina, comunica all'ODC i seguenti dati:
 - il quantitativo di prodotto declassato,
 - la sua ubicazione all'interno dello stabilimento enologico,
 - per i soli vini a DO sfusi gli estremi dell'attestato di idoneità ovvero del certificato di prodotto rilasciato in fase di certificazione della partita di vino declassata,
 - per i soli vini a DO imbottigliati anche il lotto attribuito,
 - il nome della DO o IG o altra categoria di prodotto vitivinicolo (vino comune) con cui il detentore della partita di vino declassata intende commercializzare il prodotto a condizione che quest'ultima ne possieda i requisiti previsti dal Disciplinare di produzione.
- b) Il taglio tra due o più vini a DO con vini a IG diversi comporta la perdita del diritto di riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può essere tuttavia classificato come vino a IG qualora ne possieda le caratteristiche previste dallo specifico Disciplinare di produzione.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 18 di 28	

9.2 Revoca della certificazione

La revoca della certificazione del prodotto si verifica in seguito ad un'operazione di taglio tra una partita di vino atto e una di vino certificato. Tale operazione comporta la perdita della certificazione acquisita. In questo caso, tuttavia, il detentore della partita di vino in questione può richiedere una nuova certificazione per la partita di vino ottenuta in seguito al suddetto taglio.

La sospensione di un operatore, per cause e motivazioni varie, può avvenire su indicazione dell'Autorità competente.

10 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'

In ottemperanza allo standard di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065, TC ha costituito un organo di rappresentanza delle parti interessate ovvero il Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità o CSI.

Tale Comitato è formato da rappresentanti delle seguenti parti interessate:

- Clienti di TC/Clienti delle Aziende certificate da TC (produttori, trasformatori e distributori);
- Consumatori/Rappresentanti di Organizzazioni non governative;
- Esperti della valutazione della conformità;
- Organismi governativi/Enti di regolazione.

Su richiesta di TC, le parti interessate indicano un loro componente che in seguito a verifica positiva dei requisiti di ingresso, sarà inserito nell'elenco dei componenti del CSI.

Il CSI è responsabile della salvaguardia dell'imparzialità di TC relativamente alle attività da questa effettuate in qualità di Organismo di controllo della DOP Delle Venezie e IGT Trevenezie in ambito regolamentato.

Nel dettaglio il CSI ha il compito di:

- contrastare ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una congruente e obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- affiancare TC nello sviluppo delle politiche di indirizzo generale del proprio operato;
- fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- condurre un riesame almeno una volta l'anno in merito all'imparzialità delle attività ispettive e delle decisioni del CDC di TC.

Il CSI ha il diritto di intraprendere azioni indipendenti (per esempio informare le autorità, l'Ente di accreditamento, etc.) qualora TC non tenga conto delle indicazioni fornite in termini di salvaguardia dell'imparzialità. Nell'intraprendere queste azioni il CSI deve rispettare i requisiti di riservatezza relativi ai clienti e a TC.

Nel caso in cui i pareri espressi dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità siano in contrasto con le procedure di TC o con i requisiti obbligatori, questa può non seguire le indicazioni ricevute documentando le ragioni che l'hanno portata a prendere tale decisione e a conservarne le relative registrazioni, informando le autorità, l'Ente di accreditamento e le parti interessate.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 19 di 28	

11 RECLAMI E RICORSI

In ottemperanza alla Norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065, TC si è dotata di una procedura operativa per la gestione dei Reclami/Ricorsi provenienti dalle parti interessate alle attività di certificazione.

11.1 Reclami

Tutti coloro che intendono sporgere un Reclamo devono presentare l'istanza esclusivamente per iscritto compilando il modulo presente nel sito di TC (www.triveneta.wine) "Presentazione Reclamo" (MO035). Il modulo compilato in ogni sua parte deve essere inoltrato alla segreteria o via mail (info@triveneta.wine) o via PEC (comunicazioni@pec.triveneta.wine).

11.1.1 Casi particolari

L'operatore che ritenga non corretti i valori forniti dal Rapporto di Prova ricompresi nel Certificato di prodotto può inoltrare un Reclamo a TC con la documentazione e le modalità sopra descritte, in particolare il modulo dovrà contenere una esaustiva descrizione della motivazione ed essere corredato da un Rapporto di prova emesso da un Laboratorio accreditato.

La richiesta può essere inoltrata entro il termine massimo di cinque mesi dall'emissione del certificato.

Se il dato viene confermato dal Laboratorio che ha eseguito le analisi, TC incarica un Laboratorio terzo per l'esecuzione dell'analisi sul campione di riserva. Se i nuovi risultati confermano il dato del certificato, si informa l'azienda di tale esito che ha valore inappellabile. Il costo sostenuto sarà addebitato all'azienda richiedente.

In caso contrario TC provvederà all'emissione di un nuovo certificato di prodotto (certificato BIS) e si farà carico del costo delle seconde analisi.

11.2 Ricorsi

In ottemperanza alla Norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065, TC ha costituito un Organo Decidente i Ricorsi (ODR) che ha il compito di esaminare le eventuali domande di annullamento presentate dai soggetti controllati da TC avverso alle decisioni adottate dalla stessa nei loro confronti.

L'ODR è costituito da tre membri, con competenza giuridica, normativa e tecnica; i componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di imparzialità, di esperienza e di indipendenza caratterizzanti il processo di controllo/certificazione di TC.

L'incarico ha validità di tre anni ed è rinnovabile.

Nel caso di mancata copertura delle competenze sopra riportate l'ODR può essere integrato da tecnici esperti senza diritto di voto.

Tutti i componenti dell'ODR sono tenuti in fase preliminare a dichiarare la loro estraneità all'azienda ricorrente e a mantenere riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività, così come sottoscritto nel codice etico.

Il pronunciamento dell'ODR è insindacabile e inappellabile all'interno di TC a meno che la stessa non dimostri che l'interpretazione e l'esecuzione dell'attività dell'ODR sia in contrasto con la normativa e le procedure applicabili al Ricorso e non sia attinente con l'oggetto dello stesso.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 20 di 28	

11.2.1 Ricorso avverso l'esito negativo dell'analisi chimico fisica del campione di vino atto a DO

Per effetto dell'articolo 6 del DM 12.03.2019 (commi 4, 5 e 6), l'operatore, nel caso di esito negativo dell'analisi chimico fisica del campione di vino prelevato ai fini della certificazione può presentare Ricorso avverso a tale esito.

Il termine di presentazione dell'istanza è di *sette giorni* dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della prova da parte di TC.

La comunicazione deve essere inoltrata via PEC alla segreteria dell'ODC indicando i riferimenti del provvedimento per cui si intende ricorrere.

Ricevuta la richiesta, TC provvede ad inviare il campione, costituito da un'aliquota del campione prelevato fra quelli conservati, ad un secondo Laboratorio autorizzato dal MASAF ed individuato da TC nell'elenco dei Laboratori in subappalto e, diverso da quello che ha effettuato l'analisi in prima istanza.

In caso di conferma dell'esito negativo da parte del secondo Laboratorio, TC informa l'azienda, entro *tre giorni* dalla data di ricezione delle analisi, che il campione non è idoneo utilizzando l'apposito modello.

In caso di esito positivo dell'analisi, il campione in oggetto può proseguire l'iter di certificazione.

Le spese dell'analisi sono a carico del ricorrente.

Tale tipologia di Ricorso non è di competenza dell'Organo Decidente i Ricorsi.

11.2.2 Ricorso avverso l'esito negativo dell'analisi organolettica della Commissione di degustazione

Qualora un campione di vino, idoneo all'analisi chimica, risulti «rivedibile» per l'emissione del parere della Commissione di degustazione di TC, l'interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine *massimo di sessanta giorni* dalla comunicazione del parere di rivedibilità. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. In caso di nuovo giudizio non conforme il medesimo è da considerare come vino «non idoneo».

Per effetto dell'articolo 11 del DM 12.03.2019 un operatore può fare Ricorso avverso il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle Commissioni di degustazione di TC.

Il Ricorso è proposto dall'interessato alla Commissione di Appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - PEC saq4@pec. politicheagricole.it). Il Ricorso, da redigere in conformità al modello di cui all'allegato 4 del DM 12.03.2019, è depositato presso TC che, entro **sette giorni** dal ricevimento lo trasmette, a spese dell'interessato, alla Commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato «non idoneo», accantonato e custodito presso il predetto Organismo di controllo, trasmettendo altresì, per via telematica, copia del Ricorso e la relativa documentazione di «non idoneità» e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito.

Tale tipologia di Ricorso non è di competenza dell'Organo Decidente i Ricorsi.

11.2.3 Ricorso avverso le decisioni del Comitato di Certificazione

Il Ricorso contro i provvedimenti assunti dal Comitato di Certificazione deve essere presentato dal ricorrente, con le tempistiche e le modalità definite nel paragrafo successivo pena di inammissibilità; nel Ricorso il ricorrente deve esporre le ragioni del dissenso.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie		Pagina 21 di 28	

I Ricorsi accolti su Non Conformità GRAVI sono tempestivamente notificati all'ICQRF in via preventiva.

Nel caso in cui il Ricorso dovesse essere avverso la rilevazione di Non Conformità GRAVI, TC provvede ad inoltrare via PEC all'ICQRF competente e agli organi competenti (Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento), la copia del Ricorso presentato dal ricorrente insieme alla decisione emessa dall'ODR.

In caso di accoglimento del Ricorso, TC comunica la decisione assunta al Comitato di Certificazione il quale si esprime al riguardo.

TC trasmetterà entro cinque giorni dalla conclusione dell'iter, agli organi competenti (ICQRF, Regioni e Provincia), la decisione assunta dal Comitato di Certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del Ricorso avverso presentato dal cliente ricorrente.

11.2.4 Domanda e procedura di Ricorso

I Ricorsi presentati dai soggetti controllati avverso le decisioni adottate da TC nei loro confronti si propongono all'attenzione del Presidente dell'ODR con le seguenti modalità:

- utilizzando il modello MO036 "Presentazione Ricorso" compilato ed inviato a mezzo PEC (comunicazioni@pec.triveneta.wine) o mediante raccomandata alla sede di TC (Piazza del Popolo n. 52, 33078 San Vito al Tagliamento - PN), prestando particolare attenzione ai campi contrassegnati, pena *l'inammissibilità del Ricorso*. Il modello sopracitato può essere scaricato dal sito web di TC o richiesto alla sede di TC.

Il Ricorso deve essere presentato entro massimo 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione che il ricorrente intende impugnare.

TC invierà all'ODR le proprie controdeduzioni al Ricorso entro massimo cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione del Ricorso.

In riferimento alla Non Conformità oggetto del Ricorso TC provvederà alla sospensione dei termini di decorrenza per la risoluzione fino a pronunciamento a cura dell'Organo Decidente i Ricorsi.

L'ODR, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle controdeduzioni di TC, per il caso di richiesta di audizione pervenuta da almeno una delle parti, o dall'Organo stesso, fissa l'udienza di discussione e ne dà comunicazione alle parti a mezzo PEC.

All'udienza di discussione le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un delegato a conoscenza dei fatti, conferendo delega scritta allo stesso delegato, completa delle generalità sia del delegato sia del delegante. La delega dovrà recare la data ed essere sottoscritta dal delegante ed essere corredata da copia dei documenti d'identità di entrambi.

Dell'udienza di discussione è redatto verbale in forma sintetica.

In nessun caso il personale di TC, in quanto soggetto coinvolto nel successivo giudizio avanti l'ODR, potrà rilasciare alla parte ricorrente pareri e informazioni circa la correttezza del Ricorso.

L'ODR decide sulle domande proposte con il Ricorso entro trenta giorni dalla data di deposito del Ricorso (data trasmissione a ODC).

La decisione assunta dall'ODR sarà comunicata alle parti presso i recapiti PEC.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 22 di 28	

11.2.5 Esito del Ricorso

Nel caso in cui il Ricorso sia dichiarato ammissibile in via preliminare, l'ODR al termine del procedimento emetterà una nota di addebito in relazione alla attività svolta, il cui importo sarà posto a carico della parte soccombente.

Nel caso di decisione a favore del ricorrente, TC provvederà all'annullamento della NC contestata e se del caso ad una delibera di adeguamento.

11.2.6 Inammissibilità

Nel caso di dichiarata inammissibilità del Ricorso a mezzo comunicazione della decisione assunta dall'ODR, lo stesso provvederà all'emissione di regolare nota di addebito all'azienda ricorrente secondo quanto previsto dai Tariffari contenuti nei relativi Piani di Controllo oltre i contributi e le imposte di legge ove dovute, a titolo di spese per il funzionamento dell'ODR.

L'inammissibilità sarà sempre dichiarata nel caso in cui una parte ricorrente non abbia provveduto al pagamento di spese pregresse, ad essa ascritte, derivate dai ricorsi precedenti.

11.2.7 Soccombenza

Nel caso di decisione nel merito l'ODR provvederà, entro *dieci giorni* lavorativi dalla data della decisione assunta, ad emettere nei confronti della parte risultata soccombente regolare nota di addebito per i compensi e le spese dovute a ciascun componente dell'ODR, secondo i Tariffari contenuti nei relativi Piani dei Controlli oltre che contributi e imposte di legge ove dovute per il funzionamento dell'ODR.

11.2.8 Reciproca soccombenza

Per l'ipotesi di reciproca soccombenza, l'ODR stabilirà la quota parte dovuta da ciascun soccombente e provvederà entro *dieci giorni* lavorativi dalla data della decisione assunta ad emettere le regolari note di addebito per i compensi e le spese dovute a ciascun componente dell'ODR, con riferimento ai parametri riportati al punto precedente.

11.2.9 Contenziosi

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.

12 DIRITTI ED OBBLIGHI DI TRIVENETA

- TC si impegna a condurre, con professionalità e competenza, il controllo di conformità rispetto ai requisiti previsti dal Piano di Controllo applicabile.
- TC non assume alcun obbligo circa l'esito positivo del controllo di conformità. È espressamente esclusa ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o mantenimento da parte dell'operatore controllato dei requisiti oggetto di controllo di conformità.
- TC opera, nel rispetto della normativa applicabile, secondo criteri d'imparzialità sui quali sorveglia il CSI.
- I servizi di TC sono disponibili per qualsiasi operatore la cui attività sia riferibile alla filiera in cui opera TC.
- TC si impegna ad applicare il Tariffario previsto dal D.M. di autorizzazione, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 23 di 28	

- TC si impegna a comunicare agli operatori interessati eventuali modifiche alle condizioni comunicate.
- TC si riserva di comunicare, qualora ne sia ufficialmente informato tramite atti ufficiali, al proprio CSI, unitamente ad ACCREDIA e al MASAF per conoscenza, i casi in cui operatori controllati siano coinvolti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti prodotti finiti e/o servizi erogati o comunque afferenti al prodotto oggetto di controllo.
- Relativamente all'accesso nei locali di eventuali osservatori dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA nell'ambito delle attività di controllo da questo effettuate annualmente su TC, questi potranno intervenire solo sull'operato di TC.
- Inoltre TC, nel caso le attività di accreditamento prevedano l'ingresso degli operatori di ACCREDIA presso le aziende ispezionate, la stessa dovrà acquisire preventivamente il consenso dell'operatore controllato circa la loro presenza nei siti di sua proprietà.

13 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

L'operatore s'impegna:

- a conformarsi – e mantenersi conforme – a tutti i requisiti di Legge e di natura cogente applicabili alle sue attività produttive,
- a soddisfare sempre i requisiti di certificazione in applicazione ai Disciplinari, ai Piani dei Controlli e alla Normativa applicabile, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate da TC,
- se la certificazione si applica alla produzione in corso, ad assicurare che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto,
- ad adottare tutte le necessarie disposizioni per:
 - consentire l'accesso incondizionato al personale di TC per le attività di controllo, compresa la messa a disposizione - ai fini dell'esame - della documentazione e delle registrazioni, l'accesso alle apparecchiature pertinenti, ai siti, alle aree, al personale e a eventuali subappaltatori del cliente,
 - per consentire l'accesso incondizionato al personale di ICQRF ed Accredia che dovesse affiancare il personale di TC in fase di valutazione e sorveglianza,
 - per la partecipazione di osservatori, se applicabile,
- a fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa, nei confronti dei propri clienti tali da non indurli in errore nei confronti della certificazione emessa da Triveneta Certificazioni S.r.l., utilizzando la certificazione esclusivamente per il prodotto per i cui quantitativi è stata rilasciata,
- a non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito a TC e a non fare nessuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che TC possa considerare ingannevole o non autorizzata,
- sotto eventuale sospensione, revoca o scadenza della certificazione, ad interrompere l'utilizzo di tutto l'eventuale materiale pubblicitario contenente qualsiasi riferimento a questa e ad intraprendere le eventuali azioni come richiesto dallo schema di certificazione e qualsiasi altra misura richiesta,
- nel caso di fornitura di copia dei propri documenti di certificazione a terzi, a riprodurli in originale nella loro interezza e come specificato nello schema di certificazione (certificato di prodotto),
- a conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione e alle informazioni relative al prodotto,

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 24 di 28	

- a mantenere una registrazione di tutti i Reclami presentati dalla propria clientela, concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e a rendere queste registrazioni disponibili a TC quando richiesto e a:
 - intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali Reclami e a qualsiasi difetto riscontrato nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione,
 - documentare le azioni intraprese,
- informare TC, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione:
 - trasferimento della sede di uno stabilimento enologico di vinificazione e/o di imbottigliamento all'esterno dell'areale di produzione previsto dallo specifico Disciplinare di produzione,
 - cessione/affitto di uno stabilimento enologico di vinificazione e/o di imbottigliamento,
 - mancata rispondenza tra i quantitativi dei vini sfusi/imbottigliati a DO e a IG detenuti in cantina, con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina, e quelli comunicati all'ODC,
 - differenze tra i parametri chimico - fisici e/o organolettici dei vini imbottigliati certificati a DO e quelli indicati nel rapporto ufficiale di analisi di cui al D.l. 12 Marzo 2019.

L'operatore infine deve comunicare a TC le modifiche relative a:

- introduzione di nuove attività/prodotti/servizi che hanno impatto sull'attività di controllo;
- stato giuridico, commerciale, organizzativo o relativo alla proprietà o al Legale rappresentante;
- indirizzi di contatto e siti.

L'attività di controllo riguarda solo la conformità ai requisiti richiesti dal Piano dei Controlli e non costituisce pertanto un'attestazione del rispetto dei requisiti cogenti.

Di conseguenza la positività del controllo non solleva l'operatore controllato da alcun obbligo di Legge.

L'operatore si impegna a comunicare a TC i casi in cui sia coinvolto in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi applicabili al prodotto realizzato.

L'operatore è tenuto ad inviare a TC i verbali conseguenti a verifiche degli Organi di controllo (ICQRF, NAS, ecc.), se attinenti al campo di applicazione di TC oltre che alla consegna di tale documentazione (se presenti negli ultimi 12 mesi con provvedimenti) all'ispettore in caso di verifica.

14 RISERVATEZZA

TC si impegna a tutelare e garantire le condizioni di riservatezza verso terzi prescritte dalla legislazione vigente e dalle norme di riferimento, sulla documentazione e sulle informazioni di cui verrà in possesso in tutti i rapporti intercorrenti con l'operatore interessato.

Qualora pervengano richieste d'informazioni e dati da parte dell'autorità giudiziaria TC darà seguito a tali richieste informando comunque l'operatore interessato.

In tale ambito ricadono anche le informazioni che pervengono a TC, riguardanti le informazioni non provenienti dalle aziende stesse, come per esempio quelle comunicate dal Consorzio di Tutela.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 25 di 28	

15 SALUTE E SICUREZZA

L'operatore è tenuto a fornire agli ispettori di TC, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza.

16 ASPETTI ECONOMICI

Le attività svolte da Triveneta Certificazioni S.r.l. sono finanziate mediante le tariffe richieste ai clienti e variano in funzione del tipo di prodotto vitivinicolo e dal segmento di filiera controllato. I Piani dei Controlli e i Tariffari contenuti in essi, pubblicati sul sito dell'Organismo di certificazione, risultano approvati dal MASAF ai sensi del DM n. 7552 del 2 Agosto 2018 e ss.mm.ii. .

Le fonti di finanziamento di TC derivano da:

- applicazione del Tariffario per:
 - produzione uve
 - vinificazione uve
 - imbottigliamento vini
 - intermediazione vini/uve
 - prelievo vini
 - certificazione vini
- vendita di contrassegni
- finanziamento da soci.

L'operatore che richiede le certificazioni a TC s'impegna ad eseguire i versamenti, contro presentazione di fattura da parte di TC, secondo le tempistiche e le modalità di pagamento indicate da TC stessa.

16.1 Fatturazione ai soggetti della filiera

Al fine della fatturazione per Viticoltori e Intermediari uve, emessa annualmente entro il 31/07, TC acquisisce i dati provenienti relativi alla denuncia delle uve provenienti dai seguenti applicativi:

- Applicativo AVEPA per la Regione Veneto
- Applicativo SIAN per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Applicativo SIAP per la Provincia Autonoma di Trento.

Per i Viticoltori la quota comprende:

- Quantità di uva rivendicata per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria viticoltore.
L'eventuale uva a stoccaggio viene fatturata.

Per i Viticoltori non associati alle cantine sociali la fatturazione è effettuata nei confronti del singolo soggetto.

Per i Viticoltori associati alle cantine sociali mandatarie la fatturazione è indirizzata alla cantina sociale di riferimento.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 TRIVENETA certificazioni Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 26 di 28	

Per gli Intermediari uve la quota comprende:

- Quantità di uva venduta per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria Intermediario di uve.

Per i Vinificatori la quota comprende:

- Quantità di vino avviato alla certificazione per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria Vinificatore - DO Delle Venezie
- Quantità di vino rivendicato per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria Vinificatore - IG Trevenezie.

Per gli Intermediari vino la quota comprende:

- Quantità di vino venduto per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria Intermediario di vino tenuto conto che la fatturazione è effettuata annualmente entro il 28/02 estrapolando i dati di intermediazione sui quali applicare la tariffa pertinente ricavati dagli Applicativi GEREM/TESSA.

La fatturazione per gli operatori richiedenti la certificazione e per gli Imbottiglieri è effettuata a fine mese; i dati di produzione sui quali applicare la tariffa pertinente vengono ricavati da:

- Applicativo GEREM
- Applicativo TESSA

La fatturazione per i richiedenti la certificazione di vino a DO comprende:

- Quantità di vino per cui viene richiesta la certificazione per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria (quota Commissione di degustazione)
- Quota analisi Laboratorio
- Quota prelievo campioni da sottoporre ad analisi ed alla Commissione di Degustazione
- Quota Vinificatore.

Nel caso l'iter di certificazione abbia esito di non conformità alla prima presentazione del campione ovvero per:

- non idoneità chimico fisica
- rivedibilità sensoriale,

al netto delle quote dovute per il prelievo del campione, la quota analisi e la tariffa per la commissione di degustazione, viene sempre applicata la quota vinificatore (identificata nella documentazione amministrativa come "quota certificazione").

Nel caso di seconda presentazione del medesimo campione la quota vinificatore non viene addebitata indipendentemente dall'esito della prova.

La fatturazione per gli Imbottiglieri DO comprende:

- Quantità di vino imbottigliato per la quota unitaria prevista dal Tariffario per la categoria imbottigliatore.
- La quota di € 0.015 per i Contrassegni di Stato da questi acquistati.

La fatturazione per gli Imbottiglieri IG comprende:

- Quantità di vino imbottigliato per la quota unitaria prevista dal tariffario.

Per gli Imbottiglieri esteri il costo del trasporto per la consegna dei contrassegni è rifatturato al costo effettivamente sostenuto.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 27 di 28	

Le aziende che operano la vendita diretta nel recipiente del consumatore finale sono equiparate alla categoria degli imbottigliatori. La quota imbottigliatore viene applicata ai quantitativi di vino commercializzato in vendita diretta.

17 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

TC, attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dello "STANDARD INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI", informa tutti gli operatori assoggettati al sistema di controllo DO e IG, i cui dati personali sono protetti ai sensi del Regolamento 679/2016 ("GDPR"), o i loro delegati, del fatto che i dati personali (dati anagrafici, indirizzo e-mail, n. di telefono, carta d'identità) che li riguardano, da loro liberamente rilasciati, al momento dell'incarico o della compilazione della modulistica, saranno utilizzati per le seguenti finalità:

- (a) per l'esecuzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto attività di controllo delle Denominazioni di Origine controllata e Indicazioni Geografiche tipiche;
- (b) connesse a obblighi di legge, adempimenti legali e contrattuali derivanti (anche di natura fiscale o contabile), regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative;
- (c) per la gestione ed esecuzione di richieste mediante compilazione della modulistica preposta (presentazione Reclamo, Ricorso, comunicazione di imbottigliamento/confezionamento/sconfezionamento, richiesta/delega al ritiro/reso di contrassegni per la Dop, comunicazione di coacervo, comunicazione di dolcificazione, autodichiarazione per dolcificazione, richiesta prelievo per esame chimico-fisico ed organolettico e movimentazione di cantina, dichiarazione sostitutiva denuncia uve e vini, richiesta assoggettamento al piano dei controlli, ecc.).

La base giuridica del trattamento effettuato per le finalità di cui alle lettere a) e c) è quella prevista dall'art. 6, par. 1, lettera b) del Regolamento Europeo 679/2016, ossia "il trattamento stesso è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso". Il trattamento effettuato per la finalità di cui alla lettera b) è basato su obblighi legali ai quali è soggetta la Società ai sensi dell'articolo 6, par. 1 lett. c) del Regolamento.

I dati sono gestiti dal personale amministrativo con mezzi elettronici e cartacei, in qualità di Incaricato del trattamento, secondo modalità anche automatizzate strumentali al perseguimento delle finalità indicate e da terzi opportunamente nominati Responsabili esterni del Trattamento.

I dati dei clienti non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Se ciò dovesse accadere in futuro, il Titolare fornirà garanzie e tutele adeguate per il trattamento di dati al di fuori del SEE, conformemente a quanto previsto dal GDPR.

I dati dei soggetti della filiera potrebbero essere comunicati:

- per fini statistico-economici ai Consorzi di tutela delle Denominazioni che per l'esercizio della loro funzione fanno richiesta di dati inerenti le loro attività economiche (volumi di produzione anche su base individuale);
- per i fini sopra indicati e comunque connessi alla verifica del corretto operato di Triveneta Certificazioni S.r.l. agli Organismi che la controllano, e ad altre Autorità pubbliche in adempimento a obblighi di legge (Organismo di Accreditamento, Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari -ICQRF-, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regioni e Camere di Commercio competenti);
- a società che erogano servizi di consulenza fiscale, contabile e amministrativa.

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.r.l.	 Regolamento per la certificazione dei vini DO Delle Venezie - IG Trevenezie	REG - CERT	Rev 11
		20.05.2025	
		Pagina 28 di 28	

I dati inseriti in anagrafica potrebbero essere resi pubblici nei casi previsti dalla Legge e nell'ambito di articoli di stampa o contesti di tipo informativo in cui Triveneta Certificazioni S.r.l. rende note le denominazioni di alcuni clienti, salvo il loro diritto di opporsi.

I dati dei clienti sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte e comunque per tutta la durata della prestazione, tenuto conto di un eventuale tempo aggiuntivo per la gestione di contestazioni/procedimenti giudiziari/documentazione contabile non superiore ai dieci anni.

Titolare del trattamento è Triveneta Certificazioni S.r.l. con sede legale in Piazza del Popolo n. 52, 33078 San Vito al Tagliamento (PN). I soggetti richiedenti potranno ottenere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo all'indirizzo del Titolare.

I soggetti per avere chiarezza sulle operazioni indicate ed, in particolare, per ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, la portabilità, per opporsi al loro utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, potranno effettuare richiesta a Triveneta Certificazioni S.r.l., o contattare il Responsabile interno all'indirizzo e-mail privacy@triveneta.wine. Qualora gli operatori ravvisassero una violazione dei loro diritti potranno rivolgersi all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.